

ATTO N. DD 3219

DEL 19/08/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 188

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI BOSCONERO – VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il **Comune di Bosconero** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 118-16892 del 30 settembre 1991;
- ha approvato sette Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 28/03/2019 la Variante strutturale di Adeguamento al P.A.I.;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 12 del 26/06/2020 il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 8 al PRGC ai sensi del comma 5 art. 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana in data 14/07/2020 (prot. n° 56438 del 12/08/2020), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal comma 7 del citato articolo;
(Prat. n. VP-13/2020);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.758 abitanti al 1971, 2.536 abitanti al 1981, 2.811 abitanti al 1991, 2.925 abitanti al 2001, 3.056 abitanti al 2011 e 3.107 al 31.12.2019 dato che conferma un trend demografico in sostanziale incremento;
- superficie territoriale: 1.092 ettari di pianura, dei quali solo 5 ettari presentano una pendenza compresa tra il 5 ed il 25%. È caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 174 ettari, che costituiscono il 16% dell'intero territorio comunale;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 8** della Città Metropolitana di Torino denominata "*CANAVESE OCCIDENTALE*" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 7 denominato "Rivarolo" di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali"

migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa."; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Barbania, Busano, Ciconio, Feletto, Front, Lombardore, Lusigliè, Favria, Oglianico, Ozegna, Rivarolo Canvese, Rivarossa, Salassa e Vauda Canavese;

- il PTC2, ai sensi degli articoli 22 delle N.d.A. **non** inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- il PTC2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. individua nel territorio comunale Ambiti Produttivi di II livello;
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 460 (ex Strada Statale) di Ceresole, n. 38 di Argentera e n. 87 di Bosconero; inoltre è interessato dalla linea Ferroviaria Settimo-Volpiano-Rivarolo-Cuornè-Pont, appartenente al Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) nel tratto Rivarolo-Settimo-Trofarello-Chieri; è presente una stazione;
- assetto idrogeologico del territorio: è interessato dal corso di acqua pubblica del Rio Cardine;

dato atto che il Comune di Bosconero è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 12 del 26/06/2020 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n° 8, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è sinteticamente finalizzato:

- all'incremento della Capacità insediativa residenziale del PRG vigente con utilizzo delle volumetrie generate per incrementare le possibilità edificatorie delle aree a capacità insediativa esaurita e di quelle di completamento e per individuare nuovi lotti di completamento;
- alla razionalizzazione delle aree a Servizi;
- alle modifiche di azionamento per riconoscimento dello stato dei luoghi.

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Organo Tecnico Comunale ha emesso con nota del 17/01/2020 (prot. 359 del 20/01/2020) un provvedimento di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 12 del 26/06/2020 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale n° 8 al P.R.G.C. vigente:

- "... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...";
- contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale **[in modo difforme da quanto indicato nell'elaborato "Relazione Illustrativa"]** del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **27 agosto 2020**;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti



Città metropolitana di Torino

degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è specificato che: “... *contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n.

9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;

- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n° 8 al P.R.G.C. vigente del Comune di Bosconero, adottato con deliberazione C.C. n. 12 del 26/06/2020, **presenta nelle modifiche denominate "1e", "1f", "1i" contenuti di incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, mentre la suddetta Variante non si pone in contrasto con i progetti sovracomunali e con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*". I contenuti di incompatibilità emergono **per le motivazioni di seguito esposte**:
 - **modifiche 1e ed 1f** (zona Via Trento): la nuova classificazione delle aree da EV "aree agricole di cornice dell'abitato e/o intercluse" a C* "aree di completamento su margini urbani" si pone in contrasto con la prescrizione che esige attuazione di cui all'art. 17 comma 4 delle N.d.A del PTC2 che prevede: "*Nelle aree di transizione, [...]. Il limitato incremento insediativo è possibile con la progettazione e ristrutturazione urbanistica da sviluppare per settori, scongiurando il processo di sprawl edilizio mediante interventi di densificazione, sostituzione edilizia, completamento su aree libere intercluse.*". Le aree oggetto di riclassificazione sono state perimetrare come "aree di transizione" in base all'art. 16 delle citate N.d.A. del PTC2, ma non si configurano come "aree libere intercluse".
Inoltre le modifiche **1e** ed **1f**, determinando **aree di frangia**, si pongono in contrasto con le prescrizioni che esigono attuazione di cui all'art. 15 comma 1 delle N.d.A del PTC2: "*Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawl, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica, nel rispetto degli standard urbanistici per servizi pubblici e verde. A tal fine:..... e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso di suolo libero.*" e di cui l'art. 21 comma 3 delle N.d.A. del PTC2: "*Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono nuove edificazioni, che non siano costituite da interventi di completamento idonei a compattare e riqualificare l'assetto urbanistico esistente, nelle aree edificate a sviluppo lineare e nelle aree in cui l'edificazione e l'urbanizzazione risultano*

sfrangiate o connotate da frammistione tipologica o funzionale”.

- **modifica 1i** (lungo la Via XXV aprile): la nuova destinazione urbanistica dell’area da EV “aree agricole di cornice dell’abitato e/o intercluse” a C* “aree di completamento su margini urbani” contrasta con le prescrizioni che esigono attuazione di cui all’art. 17 comma 5 delle N.d.A del PTC2 : ”*Salve restando le disposizioni di legge in tema di edificabilità nel territorio agricolo con particolare riguardo a quanto consentito dall’art. 25 della L.R. 5/12/1977, n.56, nonché le statuizioni in materia dei Piani Regolatori Generali vigenti, nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate; ...*” e di cui all’art. 15 comma 1 delle N.d.A. del PTC2 (già riportato al paragrafo precedente) che alla lettera d) recita: [gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti] “*escludono nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato – o allineati lungo gli assi stradali*”. L’area oggetto della modifica 1i è stata individuata come “area libera” ai sensi dell’art. 16 delle N.d.A. del PTC2 per cui non è idonea per ospitare nuovi insediamenti che, inoltre, assumerebbero i connotati di un’espansione lungo un asse stradale.
- 2. **che**, alla luce dell’espressione di incompatibilità sopra motivata e riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante, trova applicazione quanto previsto al comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 che prevede “*se la....città metropolitana.....ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP.... o i progetti sovracomunali approvati, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana*”;
- 3. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale n° 8 al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell’art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Bosconero, le seguenti osservazioni:
 - **Modifica 1a (via Piave)**: si ravvisa la necessità di modificare la perimetrazione dell’area oggetto di cambio di destinazione urbanistica riducendo significativamente lo sviluppo verso Nord in modo da ottenere una forma più compatta ed evitare episodi di sprawl. Si segnala inoltre che dagli estratti cartografici riportati a pag. 46 della “Relazione illustrativa” emerge la modifica della perimetrazione delle aree E98 ed E99 nella parte compresa tra le nuove aree C*1 e C*2 di cui non si dà atto nella parte descrittiva. Nel ricordare che le modifiche che si intendono apportare vanno descritte e motivate negli elaborati della Variante, si ritiene opportuno stralciare le modifiche citate.
 - **Modifica 1d (lungo la via Piave)**: si evidenzia la necessità di ridurre in maniera significativa la perimetrazione dell’ambito oggetto di cambio di destinazione urbanistica avendo cura di individuare esclusivamente lotti interclusi in modo da limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. La profondità massima dell’ambito da individuarsi non dovrà eccedere quella dell’area adiacente denominata E115.
 - **Modifica 2c (traversa strada Ronchi del Bosco)**: si osserva che l’area oggetto di riclassificazione è stata perimetrata come area libera ai sensi dell’art. 16 delle N.d.A. del PTC2. In dette aree è “*ammessa la realizzazione di opere ed interventi pubblici e di interesse pubblico purché adeguatamente motivate e in assenza di possibili localizzazioni alternative*”. Si ricorda la necessità di argomentare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 17 comma 4 delle N.d.A del PTC2.
 - **Capacità insediativa Residenziale**: si segnala che l’atto di adozione della Variante riporta una capacità insediativa residenziale difforme da quanto indicato nella Relazione illustrativa. Nel porre rimedio alla difformità, si rammenta di riportare negli elaborati del progetto definitivo di Variante e nell’eventuale atto di approvazione di quest’ultimo il corretto valore nel rispetto dei limiti imposti dalle vigenti norme e dai piani sovraordinati.
 - **Preesistenza di opere di urbanizzazione primaria**: considerato che “*... le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch’esse dotate di opere di urbanizzazione primaria*

collegate funzionalmente con quelle comunali ...[cfr. art. 17, c. 6, L.R. 56/1977]”, si rileva che gli elaborati rappresentano solo parzialmente il quadro delle opere di urbanizzazione primaria ex art. 16, commi 7 e 7 bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (art. 51 comma 2 L.R. 56/77); si segnala la necessità di integrare gli elaborati, ricordando che l’assenza di tali infrastrutture in corrispondenza delle nuove previsioni insediative potrebbe configurare una possibile condizione di contrasto con i richiamati disposti della L.R. 56/1977.

- Usi civici: dall’esame della documentazione pubblicata sul sito della Regione Piemonte risulta che i Decreti Commissariali del 20/03/1936 e del 05/11/1962 hanno destinato beni nel Comune di Bosconero ad usi civici. Si ritiene opportuna, qualora non eseguita, una verifica che gli immobili oggetto della Variante non siano gravati da usi civici.
 - Modifica 1h: considerando le fasce di rispetto imposte dal D.P.R. 753/1980, a titolo collaborativo si invita l’Amministrazione comunale a rivalutare il cambio di destinazione urbanistica previsto per l’area posta in prossimità di linea ferroviaria per la quale, in base alla Tavola 4.1 “Schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità” del PTC2, è previsto il raddoppio.
 - Firme elaborati: si ricorda che gli elaborati di Variante devono riportare il riferimento all’atto amministrativo di adozione ed essere sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e dai tecnici/professionisti incaricati (anche nel caso di documenti informatizzati), in modo da garantire la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti interessati.
4. **di trasmettere** al Comune di Bosconero la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 19/08/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo